

Codice A1816A

D.D. 16 novembre 2018, n. 3693

**L.R. n. 45/1989. Autorizzazione per la realizzazione di modificazioni/trasformazioni del suolo per la realizzazione di una pista forestale camionabile, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Vernante (CN), loc. Vallone del Valet - Creusa. Richiedente: Comune di Vernante.**

In data 01/10/2018, prot. n. 44000, è stata presentata istanza dal Comune di Vernante, tesa ad ottenere l'autorizzazione LR n. 45/1989 sull'intervento per la realizzazione di una pista forestale oggetto di finanziamento PSR 2014-2020, Operazione 4.3.4, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Domanda su modello regionale;
- Relazione generale;
- Relazione tecnica;
- Piano di manutenzione;
- Cronoprogramma;
- Quadro economico;
- Relazione forestale;
- Relazione idrogeologica e idraulica;
- Relazione geologica, geotecnica e nivologica;
- Relazione paesaggistica;
- Planimetria di rilievo;
- Cartografia di inquadramento;
- Profilo longitudinale;
- Sezioni trasversali correnti;
- Sezioni tipo;
- Planimetria catastale;
- Piano particellare;
- Calcoli delle strutture e delle opere di regimazione;
- Planimetria delle opere di regimazione;
- Ortofoto;
- Computo metrico estimativo, analisi prezzi, elenco prezzi;
- Capitolato speciale di appalto;
- Documentazione fotografica.

L'intervento, come risulta dalla documentazione progettuale, consiste in lavori per la realizzazione di una pista forestale su finanziamento PSR 2014-2020, Operazione 4.3.4, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie totale modificata/trasformata, tutta in vincolo idrogeologico, di 13.531 mq, interamente boscata, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 14.310 mc, in comune di Vernante, località Vallone Valet - Creusa.

In sintesi dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, Dott. Geol. Antonio Pagliero e Dott. For. Fabrizio Maglioni, sulla base della documentazione progettuale fornita e del sopralluogo preventivo effettuato in data 28/05/2018, risulta che il progetto in oggetto è ammissibile e consiste

nella realizzazione di una pista forestale per una lunghezza di 2381 ml e una larghezza media di 4,0 m, con 7 piazzole di scambio/deposito legname.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, l'intervento risulta esente dal versamento della cauzione in quanto l'autorizzazione è richiesta da ente pubblico e inoltre verrà realizzato con il concorso finanziario comunitario.

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, non comportano l'obbligo per il comune titolare dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento, in quanto è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico.

Per quanto attiene agli obblighi di compensazione ex art 19 della L.r. 4/2009, questo Ufficio ha verificato l'applicabilità della deroga prevista dal comma 7, lettera d bis) dell'articolo medesimo, sulla base della circolare 3/AMB del 13/04/2018.

L'istruttoria è svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, ed è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Conclusa l'istruttoria di rito, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

#### IL DIRIGENTE

- visto il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- vista la L.R. n. 45/1989;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 3/AMB del 13/04/2018;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. 34/2018;
- visto l'art. 19 della L.R. 4/2009;

#### *determina*

- di autorizzare, ai sensi della LR n. 45/1989, il Comune di Vernante (nella persona del Sig. Dalmasso Gian Piero, Sindaco), per realizzare l'intervento descritto in premessa in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie modificata/trasformata di circa ca. 13.531 mq, tutti in vincolo idrogeologico e boscati, con movimenti terra, comprensivi di scavi e riporti, pari a 14.310 mc, tutti in vincolo idrogeologico, in comune di Vernante, loc. Vallone del Valet - Creusa, sui terreni iscritti al N.C.T. del comune di Vernante, al foglio n. 43, mappali 112, 113, 119, 122, 123, 125, 126, 129, 130, 135, 154, al foglio 45, mappali 5, 9, 17, 18, 25, 26, 27, 35, area demaniale del Rio Creusa, secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. eventuali varianti ai parametri progettuali e alle integrazioni dovranno essere preventivamente autorizzate;

3. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento e il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili;
4. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018. Tali verifiche dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
5. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta devono precedere i movimenti di terra e devono essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale di cui all'art. 13 della LR n° 4/2009 (DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.); il taglio deve essere strettamente limitato agli esemplari necessari per l'apertura del tracciato di nuova formazione e il materiale prodotto va accatastato lungo la viabilità, o in mancanza di viabilità il materiale legnoso deve essere allestito e accatastato secondo le prescrizioni del citato Regolamento; nessun danno deve essere arrecato agli alberi non destinati all'abbattimento;
6. durante i lavori di taglio non deve essere scaricato materiale a valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto sovrastanti viabilità esistenti ed edifici e in nessun caso devono essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
7. le scarpate a monte delle opere di sostegno previste a progetto devono essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte;
8. tutte le scarpate e in particolare quelle in riporto devono essere inerbite mediante idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall'esecuzione dei lavori di riprofilatura delle superfici;
9. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti; altresì deve essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali stabili;
10. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, devono essere allontanati dall'area;
11. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie, qualora se ne verificasse la necessità;
12. il materiale di scavo, riutilizzato in sito come riporto dovrà rispettare quanto riportato all'art. 24 del D.P.R. 13 giugno 2017, n° 120;
13. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri Forestali di Borgo San Dalmazzo dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori” nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto, alle integrazioni agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo – Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;
14. i lavori devono essere eseguiti entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

- di ribadire che l'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, l'intervento risulta esente dal versamento della cauzione in quanto l'autorizzazione è richiesta da ente pubblico e inoltre verrà realizzato con il concorso finanziario comunitario.

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, non comportano l'obbligo per il comune titolare dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento, in quanto è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di interesse pubblico.

Per quanto attiene agli obblighi di compensazione ex art 19 della L.r. 4/2009, può essere applicata la deroga prevista dal comma 7, lettera d bis) dell'articolo medesimo, sulla base della circolare 3/AMB del 13/04/2018.

Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inviata al Settore Scrivente l'Autocertificazione e dichiarazione d'atto notorio ai sensi del DPR 445/2000" inerente la "Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso" così come indicato nella Determinazione n° 946 del 03/04/2017 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica.

Questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere in progetto o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del versante, che lo rendessero necessario o che le opere stesse fossero in seguito giudicate incompatibili per l'assetto idrogeologico interessato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

I funzionari estensori

Dott. Geol. Antonio Pagliero

Dott. For. Fabrizio Maglioni

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Arch. Graziano VOLPE